

Statuto del Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA)

Art. 1. - Oggetto. E' costituito nell'ambito delle attività dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia il Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA).

Il Centro, riferendosi alla grande tradizione metafisica occidentale, si propone di:

- a) promuovere la diffusione della conoscenza scientifica dell'etica generale e applicata;
- b) costituire e rafforzare reti di ricerca e d'insegnamento dell'etica in ambito nazionale ed internazionale;
- c) fornire e organizzare attività didattica per l'alta formazione nelle discipline etiche;
- d) svolgere, organizzare o promuovere attività di ricerca nelle discipline etiche, anche con la partecipazione di soggetti esterni;
- e) svolgere attività di promozione e diffusione della cultura etica.

Art. 2 – Sede

Il Centro ha sede presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia. Il Centro potrà fare riferimento alla Biblioteca del Collegio per lo svolgimento di attività di ricerca e ad eventuali altre strutture universitarie di studio e residenziali che si rendano disponibili.

Art. 3 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) Il Comitato scientifico;
- b) Il Consiglio Scientifico;
- c) Il Presidente, nella medesima persona, del Comitato scientifico e del Consiglio scientifico; il Presidente è coadiuvato da un Segretario scientifico;
- c) Il Direttore.

Art. 4 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani o stranieri in numero non superiore a quaranta con specifica competenza nell'etica generale e/applicata e nelle scienze umane. Ha funzioni consultive. Il Comitato Scientifico è nominato dal Rettore del Collegio Borromeo, sentiti i proponenti del Centro al momento della sua istituzione, e successivamente sentito il Presidente e il Direttore dello stesso. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico elabora le linee di ricerca del Centro e formula suggerimenti intorno all'attività annua; esprime, ove a ciò chiamato, pareri sul rendiconto consuntivo e sulla relazione intorno alle attività svolte, predisposti dal Direttore, d'intesa con il Presidente.

Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente del Consiglio Scientifico, che ne stabilisce anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno.

Art. 5 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da studiosi italiani o stranieri in numero da sei a dieci (oltre al Rettore del Collegio Borromeo, al Presidente, al Direttore del Centro e al Segretario scientifico, che ne sono membri di diritto), scelti tra i componenti del Comitato scientifico. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Rettore del Collegio Borromeo, su proposta dei proponenti del Centro al momento della sua istituzione e successivamente su proposta del Presidente e del Direttore del Centro. I componenti del Consiglio Scientifico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Scientifico delinea l'attività annua del Centro, esamina ed approva il rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, partecipa alla selezione dei partecipanti ai corsi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Scientifico nomina fra i propri componenti un Presidente, che presiede le sedute del Consiglio e anche le sedute del Comitato scientifico.

Art. 6. Il Presidente.

Il Presidente del Comitato scientifico e del Consiglio scientifico è eletto dal Consiglio scientifico tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli nomina un proprio Segretario scientifico. Il Presidente convoca le sedute del Comitato e del Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione, salvo il caso della convocazione annuale del Comitato scientifico, avviene quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti dei rispettivi organismi o dal Direttore.

Il Presidente designa i docenti e gli esperti che dovranno attuare il programma didattico e di ricerca.

Art. 7 - Il Direttore.

Il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio scientifico fra i componenti del Consiglio medesimo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Funge anche da sostituto del Presidente.

Il Direttore coordina e sovrintende alle attività del Centro; predispone, coadiuvato dal Segretario scientifico e d'intesa con il Presidente del Consiglio Scientifico, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro, che presenta al Consiglio per l'approvazione.

Art. 8 – Assegnazione di personale

Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato dal Presidente, su proposta del Consiglio Scientifico, mediante:

- utilizzazione temporanea di professori di Università italiane e straniere;
- utilizzazione di borsisti e assegnisti assegnati o distaccati da Università o dal C.N.R. o da altri enti italiani o stranieri che collaborano all'attività di ricerca;
- collaborazione di borsisti, assegnisti e ricercatori di altri enti di ricerca pubblici e privati, di dottorandi di ricerca, di soggetti privati.

Art. 9 – Finanziamenti e amministrazione

Il Centro opera attraverso i finanziamenti che possono provenire:

- dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- da contributi delle Università, fatti salvi eventuali divieti in proposito fissati in convenzione o da regolamenti vigenti nei singoli atenei;
- da altri Ministeri;
- dal C.N.R.;
- da altri Enti pubblici di ricerca
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea; da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; da soggetti privati.